

Decreto giustizia

L'esecuzione forzata gioca d'anticipo

NEWS Nell'ultima versione del decreto legge sulla giustizia civile torna la revocatoria semplificata. Espunta la prededuzione in caso di sospensione o lo scioglimento dai contratti pendenti in caso di domanda di concordato preventivo.

Il decreto, così, ammette adesso un sensibile rafforzamento della posizione del creditore: se ritiene di essere pregiudicato da un atto, a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, compiuto dal debitore, di vendita o costituzione di un vincolo di indisponibilità su bene mobile o immobile ma iscritto in pubblici registri, allora può procedere a esecuzione forzata anche prima di avere ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia

dell'atto. A condizione che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla data in cui l'atto del debitore è stato trascritto.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva in forma di espropriazione nei confronti del terzo proprietario. Vengono fatte salve, ed è una delle modifiche introdotte rispetto a una versione iniziale della norma, le possibilità di opposizione da parte del debitore che potrà anche sostenere di non essere stato a conoscenza del pregiudizio che l'atto procurava al creditore.

Quanto ai contratti, la disposizione inserita nel decreto specifica la conservazione della prededuzione per il credito venuto a maturare per effetto delle prestazioni eseguite legalmente dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo.

Introdotta, infine, una disciplina specifica in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria.

G.Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

